



COPIA

Provincia di
Barletta Andria Trani
Segreteria Generale

Andria

Ai Sigg.ri Dirigenti
SEDE

Provincia Barletta-Andria-Trani

E p.c. al Sig. Presidente
SEDEal Sig. Presidente del Consiglio
SEDE

OGGETTO: I nuovi pareri contabili -

L'art. 3, del decreto legge n. 174, del 10 Ottobre 2012, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U. n. 237 del 10 Ottobre 2012), sostituisce l'art. 49, del d.lgs. n. 267/00, prevedendo nuove norme in ordine ai pareri di regolarità contabile emessi dal responsabile dei servizi finanziari.

Nello specifico, il comma 1, dell' art. 49 cit., nella sua nuova formulazione, richiede l'espresso parere del responsabile dei servizi finanziari su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

La norma, inoltre, prevede espressamente che **detti pareri siano inseriti nella deliberazione e che, nel caso in cui la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi agli stessi, debbano darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.**

Dunque, gli interventi normativi in esame rafforzano i poteri dei responsabili dei servizi finanziari, determinando un ampliamento delle fattispecie in cui il parere contabile è obbligatorio.

Ad ogni buon conto, la giurisprudenza della Corte dei Conti, prima dell'intervento di tali modifiche, si era già espressa nel senso che detti responsabili nel valutare che la proposta comportasse o meno impegno di spesa o diminuzione di entrata, non potessero prescindere dai reali flussi di entrata e dalle disposizioni della legge finanziaria non potendo tener conto della sola capienza teorica di bilancio (si veda, sul punto, la precedente circolare n. prot. 1627 del 16.02.2010).



In tema di pareri incidono anche le modifiche apportate al comma 1, lett. b., dell'art. 239, del dlgs. 267/2000 che, tra le funzioni svolte dall'organo di revisione ricomprende pareri - con le modalità stabilite da apposito regolamento - nelle seguenti materie:

1. strumenti di programmazione economico - finanziaria;
2. proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
3. modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4. proposte di ricorso all'indebitamento;
5. proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
6. proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7. proposte di regolamento di contabilità, economato - provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

Il legislatore, quindi, rafforza i poteri dell'organo di revisione prevedendo, anche in tal caso, un ampliamento delle fattispecie in cui i pareri resi dallo stesso organo sono obbligatori: basti pensare che la vecchia formulazione della norma si limitava a stabilire che l'organo di revisione rendeva pareri *"sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio"*.

Sono invece rimaste invariate le disposizioni - contenute nel nuovo comma 1bis, dell'art. 239, del d.lgs. n. 267/00 - circa le modalità con cui vanno effettuate le valutazioni dell'organo di revisione su tali oggetti specifici. La norma stabilisce, infatti, che le stesse - rese con parere obbligatorio - vanno formulate con giudizio articolato su congruità, coerenza e attendibilità contabile in rapporto alle previsioni di bilancio anche tenendo conto di una serie di parametri ivi indicati (attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile).

I pareri di cui al nuovo comma 1, lett. b, dell'art. 239, citato, com'è evidente, sono tutti resi in materie ascrivibili nell'alveo delle competenze consiliari; la norma, difatti, senza apportare alcuna modifica al previgente testo, stabilisce che nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni e che l'organo consiliare sia tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

oooooooooooooooooooooooo

Alla luce di siffatte novità normative, si rendono necessarie alcune modifiche alle precedenti note n. prot. 0039540 del 05.07.2012 e n. prot. 1627 del 16.02.2010, in cui sono state fornite direttive in ordine all'iter deliberativo ed all'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio ed alla Giunta provinciale, integrando le stesse nella parte relativa ai "pareri" espressi dai Dirigenti competenti.

Invero, si ribadisce come il Dirigente che rende il parere assume la conseguente responsabilità amministrativa e contabile, ai sensi del comma 3, dell'art. 49 citato, rimasto invariato, dopo l'intervento delle modifiche in esame.



Si reitera, dunque, l'invito ad osservare particolare attenzione nell'esprimere il parere, la cui esternazione sta a significare che il funzionario ha esaminato attentamente la proposta, ritenendo congrua e completa l'istruttoria.

Si rammenta che i due diversi pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, pur avendo connotazioni autonome le une dalle altre, ed anche se sono resi da diversi angoli di visuale, confluiscono tutti verso il risultato di un atto che sia tecnicamente completo e conforme all'ordinamento gius-contabile. Ogni proposta di deliberazione che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente va necessariamente trasmessa anche al Dirigente del Settore Finanziario per l'acquisizione del parere di regolarità contabile.

Nel caso in cui invece il Dirigente proponente ritenga che la proposta non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, apporrà sulla stessa la dicitura "dato atto che il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita del prescritto parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i." in luogo della vecchia formula "dato atto che il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e, pertanto, non necessita del prescritto parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i."

Inoltre, nel caso di deliberazioni consiliari, dovrà essere verificata la necessità o meno di acquisire parere obbligatorio dall'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, del D.lgs. n. 267/00, come modificato dal decreto legge n. 174, del 10 Ottobre 2012.

Per tutto quanto innanzi invito, pertanto, le S.S.L.L. a conformare il proprio operato ai nuovi dettami legislativi nonché ad inserire, nel contenuto del testo delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio che non necessitino del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49, citato, la dicitura come sopra riportata.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria de Filippo